

A detailed black and white engraving depicting a massive fire in a city square, likely Naples. In the foreground, a large crowd of people is gathered, some on the ground and others on balconies or ladders, watching the fire. A horse-drawn fire engine is visible on the left. The background shows a large, ornate building with a dome and a clock tower, possibly a cathedral or a government building. The fire is intense, with thick smoke and flames rising from a building on the right.

**Camera di Commercio di Napoli**

**Seminario**

***D.M. 19 marzo 2015 – Le nuove norme antincendio  
per le strutture sanitarie: dal progetto alla  
costruzione e gestione***

**Relatore**

***Ing. Gaetano Vallefuoco***

***Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli***

***Napoli, 16 giugno 2015***





# **LE NUOVE NORME ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE**

## **Parte quarta**

**Allegato III del D.M. 19 marzo 2015 → Introduce  
il Titolo V al D.M. 18 settembre 2002**

# Obiettivi sicurezza antincendi delle strutture sanitarie

Le **strutture sanitarie** sono **realizzate** e **gestite** in modo da:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare produzione e propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

## OBIETTIVI NUOVA NORMA

- Adeguamento progressivo di un rilevante numero di strutture sanitarie esistenti con scadenze differenziate in relazione alla complessità degli interventi da adottare con *step* intermedi ovvero mediante:
  - possibilità di scelta flessibile di adeguamento ai singoli punti della regola tecnica con le scadenze temporali indicate nel nuovo decreto o in alternativa adeguamento per lotti nel rispetto di tutte le prescrizioni con *step* delle superfici adeguate (30% , 70% e 100%)



- Mantenendo elevati livelli di sicurezza
- Garantendo prosecuzione esercizio attività

## Titolo V - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Specifica misura organizzativo-gestionale introdotta per compensare il rischio di incendio durante le fasi di progressivo adeguamento e consentire il graduale adempimento per *step* successivi delle misure di sicurezza prescritte

# **SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**

I responsabili dell'attività (ex D.P.R. n. 151/2011) devono provvedere a:

- adottare il SGS
- Presentare il SGS all'organo di controllo
- Redigere il SGS in base ai principi del D.M. 10 marzo 1998
- Aggiornare il SGS in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
  - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività
  - organizzazione del personale
  - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento
  - gestione delle modifiche
  - pianificazione di emergenza
  - sicurezza delle squadre di soccorso
  - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi
  - manutenzione dei sistemi di protezione
  - controllo e revisione del SG

[...]

## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

[...]

- individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;
- Designare gli addetti antincendio secondo i seguenti criteri, tenuto conto che con tale designazione si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81:
  - **addetti di compartimento**, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
  - **squadra antincendio** che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;

## **SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**

- Conoscere e mantenere sotto controllo gli aspetti della sicurezza antincendio connessi all'attività svolta;
- Individuare le prescrizioni normative cogenti e recepirle correttamente;
- Stabilire e mantenere specifiche responsabilità;
- Adottare le procedure necessarie per la gestione operativa (*esercizio*) della sicurezza antincendio e del controllo dei diversi fattori di rischio;
- Individuare e soddisfare le necessità formative del personale;
- Ridurre al minimo possibile i rischi di incendio, coinvolgendo i diversi soggetti interessati.



## Contenuti particolari del SGS

- **documento di strategia** sicurezza antincendio, a firma del responsabile, con **budget** da impegnare sicurezza antincendio periodo considerato;
- **analisi principali cause e pericoli** di incendio e rischi per la sicurezza persone;
- **sistema controlli preventivi** per garantire rispetto divieti e mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- **piano gestione emergenze**;
- **piano formazione e organigramma personale addetto** settore antincendio compreso responsabili della gestione dell'emergenza e numero minimo addetti determinato secondo il metodo titolo V.

# Determinazione degli addetti di compartimento

Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore).

**tabella 1**

<div>numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento</div> <div>numero minimo di addetti di compartimento presenti H24</div>	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

# Determinazione componenti Squadra antincendio

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata **[A + B + C] x D** dove:

## **valori di A** (*superficie del compartimento*)

la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell'edificio, che può corrispondere anche all'intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc. I valori di A sono riportati in tabella 2;

**tabella 2**

compartimento antincendio	fino a 2000 m <sup>2</sup>	oltre 2000 fino a 4000 m <sup>2</sup>	oltre 4000 fino a 8000 m <sup>2</sup>	oltre 8000 fino a 15000 m <sup>2</sup>	oltre 15000 m <sup>2</sup>
valore di A	0	1.0	2.0	3.0	4.0

## **valori di B** (*altezza antincendio*)

l'altezza antincendio è quella dell'edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l'altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale. I valori di B sono riportati in tabella 3;

**tabella 3**

altezza antincendio	monopiano	fino a 8 m	oltre 8 fino a 24 m	oltre 24 fino a 32 m	oltre 32 m
valore di B per scale non protette	0	0.5	1.0	2.0	3.0
valore di B per scale almeno protette	0			0.3	1.0

# Determinazione componenti Squadra antincendio

**valori di C** (*funzione del numero di posti letto*)

i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;

**tabella 4**

numero di posti letto complessivi	oltre 25 fino a 100	oltre 100 fino a 200	oltre 200 fino a 500	oltre 500 fino a 1000	oltre 1000 fino a 15000	oltre 15000
valore di C	1	2	4	6	8	10

**valori di D**

in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

# **Allegato I al D.M. 19 marzo 2015 (nuovo Titolo III del D.M. 18 settembre 2002) Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nelle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno**

## **19. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

### **19.1 - Generalità**

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimenti. Ciascun addetto alla squadra di emergenza deve essere dotato di idoneo strumento di comunicazione con il centro di gestione delle emergenze in maniera tale da consentire l'attivazione tempestiva delle attività di soccorso nella zona interessata dall'emergenza stessa.

### **19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio**

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 19.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
  - a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;
  - b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
  - c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo. 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

### **19.3 - Centro di gestione delle emergenze**

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.



2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

## **20. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

## **21. - SEGNALETICA DI SICUREZZA**

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e successive modifiche e integrazioni.

## **22. - ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

### **22.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano**

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

### **22.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori**

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

# **Allegato II al D.M. 19 marzo 2015 (nuovo Titolo IV Capo II del D.M. 18 settembre 2002) Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nelle strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 e fino a 1.000 mq**

## **29. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

### **29.1 - Generalità**

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

### **29.2 - Procedure da attuare in caso di incendio**

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

- a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;
- b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
- c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

## **30. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

## **31. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

### **31.1 – Segnaletica di sicurezza**

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

### **31.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano**

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

# Allegato II al D.M. 19 marzo 2015 (nuovo Titolo IV Capo III del D.M. 18 settembre 2002) Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nelle strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 mq

## 38. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

### 38.1 - Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

#### 38.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 39.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

- a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;
- b) le procedure per l'esodo degli occupanti;
- c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

#### 38.3 - Centro di gestione delle emergenze

- 1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.
- 2. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
- 3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
- 4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

#### 39. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- 1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

#### 40. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

##### 40.1 - Segnaletica di sicurezza

- 1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

##### 40.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

- 1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.